DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione XXI – Registro delle imprese

Prot. n. 101914 del 3 agosto 2010

AL DR. ... (*OMISSIS*)...

e, per conoscenza

ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA Viale Virgilio 152 74100 TARANTO

ALL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI TARANTO Piazza Castello, 6 74100 TARANTO

ALL'UNIONE NAZIONALE COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI Via delle cave di Pietralata, 14 00157 ROMA

OGGETTO: Comunicazione unica per la nascita dell'impresa (art. 9 del decreto-legge n. 7 del 2007) - Richiesta di parere.

Con messaggio di posta elettronica del 6 luglio 2010 è stata trasmessa la copia ottica di una nota datata 1° luglio 2010 in cui si richiede il parere di questa Amministrazione in merito alla mancata accettazione di una pratica ComUnica da parte della Camera di commercio di Taranto.

Con la pratica in questione la S.V., il qualità di commercialista, provvedeva a dichiarare l'inizio attività di una impresa individuale nei confronti dell'Agenzia delle entrate, nonché a richiedere l'iscrizione della medesima impresa come inattiva nel registro delle imprese.



La pratica ComUnica è stata sospesa dalla Camera di commercio per la mancata apposizione sulla distinta relativa alla modulistica del registro delle imprese della firma digitale del titolare dell'impresa individuale.

Ad avviso della S.V., di contro, in base alla normativa vigente, la sottoscrizione digitale dell'imprenditore individuale non è necessaria nel caso in cui sulla distinta sia apposta la firma di un professionista abilitato.

Richiama, a tale riguardo, la S.V. quanto disposto dagli articoli 2-quater e 2-quinquies dell'articolo 31 della legge n. 340 del 2000, nonché le indicazioni contenute nella circolare ministeriale n. 3616/C del 15 febbraio 2008 ed infine le istruzioni riportate nel sito www.registroimprese.it ai sensi dell'articolo 6 del D.P.C.M. 6 maggio 2009.

In merito a quanto sopra esposto questa Amministrazione ritiene possibile formulare le seguenti considerazioni.

Le disposizioni sopra richiamate della legge n. 340 del 2000 creano un peculiare regime nei confronti di alcune categorie di professionisti (tra cui i commercialisti): gli consentono, infatti, di dichiarare la conformità all'originale cartaceo della copia ottica estratta da alcune specifiche tipologie di documenti; nonché di sostituire, in alcuni casi, l'obbligato nella sottoscrizione dei modelli informatici con cui si richiede l'iscrizione di un atto nel registro delle imprese.

Sembra ovvio, vista la natura derogatoria delle norme in questione rispetto ai regimi generali in materia di dichiarazione di conformità di atti e di forma della procura, concludere che il richiamato art. 31 (commi 2-quater e 2-quinquies) ha carattere di norma speciale: non può, cioè, trovare applicazione in via analogica.

Poiché, pertanto, esso riguarda, esclusivamente, la dichiarazione di conformità dei bilanci e degli altri documenti di cui all'articolo 2435 del codice civile, nonché la sottoscrizione delle istanze con cui le società richiedono l'iscrizione di determinati atti nel registro delle imprese, sembra evidente che non può trovare applicazione nei confronti delle istanze rivolte al registro delle imprese dall'imprenditore individuale (le quali ultime, sembra opportuno evidenziare, non sono normalmente corredate da atti, rappresentando il modello compilato, di per sé, il documento che esprime la volontà dell'imprenditore).

Circa gli altri aspetti, poi, non si può che ribadire quanto indicato in precedenti pareri resi da questa Amministrazione sull'argomento.



Allo stato attuale la Comunicazione unica per la nascita dell'impresa è una <<collezione di file>> (allegato A, sezione "struttura della pratica", del decreto 19 novembre 2009) rappresentati da un "modello Comunicazione", che funge da modello riassuntivo dei contenuti della pratica, e dalle varie modulistiche relative ai diversi procedimenti confluiti nella procedura.

Tali modulistiche, non essendo stata in alcun modo modificata la relativa disciplina sostanziale, rimangono assoggettate alla precedenti regole procedurali.

Si è espressa chiaramente in tal senso anche l'INAIL, nella circolare n. 8 del 2008, precisando che:

<<[...] la nuova procedura non modifica in alcun modo la normativa di riferimento di ciascuna Amministrazione coinvolta, limitandosi a semplificare gli adempimenti in capo alle imprese con la previsione di nuove modalità di presentazione delle denunce di iscrizione>>.

Nel caso delle modulistica "registro imprese" detta normativa di riferimento è rinvenibile nelle norme del codice civile in materia di registro delle imprese, nonché in norme speciali, quale l'articolo 31 sopra citato.

La procura speciale prevista dalla circolare ministeriale n. 3616/C è utilizzabile, pertanto, esclusivamente ai fini della sottoscrizione digitale della distinta relativa al "modello Comunicazione" e la sua forma semplificata trova giustificazione nel fatto che le modulistiche allegate risultano sottoscritte, in ogni caso, secondo le usuali formalità.

In particolare, nel caso della modulistica "registro imprese", permangono i criteri di legittimazione alla sottoscrizione illustrati nella circolare n. 3575/C del 20 aprile 2004 alla luce dei quali, escludendo i casi nei quali la legge abbia introdotto regimi peculiari, la sostituzione dell'obbligato alla sottoscrizione della specifica distinta dovrà attuarsi attraverso una procura redatta secondo le formalità "piene" (ovverosia con autentica notarile) previste dalla legge.

Risulta evidente, da quanto sopra esposto, che le indicazioni ricavabili dal sito www.registroimprese.it attengono esclusivamente alla funzione di "raccordo" che la procedura della Comunicazione unica esplica nei confronti delle procedure in essa confluite, restando in ogni caso queste ultime, di per sé, sottoposte alle rispettive discipline sostanziali.

Risulta altresì chiaro che il superamento di problematiche quali quella in esame potrà risultare agevolato nel momento in cui sia raggiunto un adeguato grado di diffusione dei dispositivi di firma digitale presso l'utenza; obiettivo al cui perseguimento appare funzionale l'implementazione del sistema di *registration authority (RA)* per il rilascio dei certificati, ad



esempio attraverso la stipula di apposite convenzioni tra associazioni di categoria interessate e certification authorities (CA).

IL DIRETTORE GENERALE (Gianfrancesco Vecchio) F.To Vecchio

Maceroni

Sp/C/Doc/R.I./R.I.-AB.328.2